

COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@sintranet.it

DELIBERAZIONE N.

4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE STATUTARIE E ATTI CONSEGUENTI PER L'ENTRATA NELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA DEL COMUNE DI CALENDASCO. APPROVAZIONE.

SESSIONE ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILANOVE il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
01.Maria Bianchi	X		10 Giuseppina Barbattini	X	
02.Domenico Caruso	X		11.Fernando Buschi	X	
03. Corrado Cappa	X		12.Laura Fornaro		X
04 Giuseppe Bongiorno	X		13.Aldo Bruno Abbruzzese		X
05 Francesca Rossi	X		14.Carlo Piga	X	
06 Angela Bonini	X		15 Manuel Borsotti		X
07 Roberto Santacroce		X	16 Luciano Rigolli	X	
08 Giambattista Castelli	X		17 Silvia Cristalli	X	
09 Rossella Gelati		X			

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N.

12

ed assenti, sebbene invitati, N.

5

Assiste il Segretario Generale Convenzionato Sig. FERDENZI Dr. ADRIANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa MARIA BIANCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 21,20

Presenti 12 – Assenti 5: Santacroce, Gelati, Fornaro, Abbruzzese, Borsotti.

Il Sindaco introduce l'argomento e spiega le modifiche statutarie che sono state introdotte da una parte per l'entrata nell'Unione del Comune di Calendasco e dall'altra per adeguare lo Statuto alla Legge Regionale n. 10 del 2008, concernente il riordino istituzionale della Regione Emilia Romagna.

Aprire quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta del Comune di Calendasco in merito all'adesione all'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta per la gestione dei servizi comunali in forma associata;

DATO ATTO che ogni Comune aderente all'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta ha approvato con proprio atto consiliare lo Statuto dell'Unione e che lo stesso è stato pubblicato sul BUR in data 11 agosto 2006;

RICHIAMATO l'atto consiliare dell'Unione n. 2 dell'8 gennaio 2009 – immediatamente eseguibile - con il quale il Consiglio fa propria la proposta della Giunta di estromissione del Comune di Gazzola dall'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta;

CONSIDERATO che per rendere operativa l'adesione è necessario che:

- ogni Comune costituente l'Unione (Agazzano - Calendasco - Gossolengo – Gragnano Trebbiense – Rivergaro) provveda ad approvare la modifica statutaria laddove vengono indicati i Comuni partecipanti all'Unione (art. 1);
- **il Comune di Calendasco indichi n. 3 consiglieri (in sostituzione del Comune di Gazzola) sul totale assegnato di n. 21 (art. 9);**
- i Sindaci di ogni Comune siglino un'appendice all'atto costitutivo siglato in data 04 luglio 2006 Rep.n. 3035 dove figurano oltre ai Comuni già aderenti all'Unione medesima anche il Comune di Calendasco;

RICHIAMATA la delibera n. 43 del 29/11/2008 ad oggetto: "Modifiche statutarie e atti conseguenti per l'entrata nell'Unione dei Bassa Val Trebbia e Val Luretta del Comune di Calendasco. Approvazione." che non ha avuto seguito;

VISTA la legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008 che detta nuove misure di riforma organizzativa e funzionale per il riordino territoriale;

PRESO ATTO che l'art. 3 della Legge 10/2008 prevede che per partecipare all'erogazione dei contributi, i conferimenti dei servizi devono essere effettuati da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale;



CONSIDERATO pertanto, alla luce della nuova normativa regionale, di disciplinare a tutela dell'attività dell'Unione e a garanzia dei Comuni che destinano risorse per le attività trasferite, anche le modalità di esclusione dei Comuni che recedono da un servizio conferito all'Unione;

RITENUTO di procedere alle seguenti modifiche:

ART. 1

Nei **commi 1 – 4 – 5** è inserita la voce Comune di Calendasco;

ART. 2

Al comma 4 laddove è indicato

“Parimenti con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma, i Comuni possono sottrarre all'Unione funzioni e/o servizi già affidati con precedenti atti”;

è aggiunto

“.....ciò comunque non prima di cinque anni dal conferimento. A seguito di tale scelta il Consiglio dell'Unione può disporre l'esclusione del Comune che sottrae un servizio, con voto conforme della maggioranza assoluta dei componenti dell'Unione stessa”;

è aggiunto comma 5

“I conferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti devono essere disposti da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale. Nei confronti di un Comune che non effettui il conferimento il Consiglio dell'Unione potrà procedere come nella fattispecie del comma precedente.”

ART. 3

Al comma 3 laddove è indicato

“Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, in particolare

è aggiunto

- i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e di altri accordi, sono esercitati dal Presidente dell'Unione;
- i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitati dal Consiglio dell'Unione;
- le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione;

ART. 9


Il comma 5 è sostituito dal seguente:

Agazzano	n. 3 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Calendasco	n. 3 consiglieri di cui uno spettante alle minoranze
Gossolengo	n. 5 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze
Gragnano Trebbiense	n. 4 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Rivergaro	n. 6 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

SENTITO il parere del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;




ESPERITA votazione palese ai sensi art. 6 c. 4 testo unico 267/2000 con il seguente esito:

Presenti	n.	12
Astenuti	n.	/
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	/

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al testo degli artt. 1-2-3-9 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta riformulandolo nei termini sopra descritti, come da Statuto allegato e parte integrante del presente deliberato;
- 2) di approvare lo schema di appendice all'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta quale parte integrante del presente atto, da predisporre per la relativa stipula;
- 3) di precisare che il presente atto sarà:
 - affisso all'Albo pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi decorsi i quali entrerà in vigore ai sensi dell'art. 6 c. 5 del D. Lgs 267/2000;
 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla Regione Emilia Romagna Servizio Affari Istituzionali.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIONE DEI COMUNI DI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA' around the perimeter and 'SECRETARIO' at the bottom. The signature is a large, stylized cursive mark.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

INDICE

Titolo I Elementi costitutivi

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Funzioni dell'Unione
- Art. 3 Modalità di attribuzione delle competenze dell'Unione
- Art. 4 Durata dell'Unione
- Art. 5 Scioglimento dell'Unione
- Art. 6 Recesso dall'Unione e adesione di nuovi comuni
- Art. 7 Sede dell'Unione

Titolo II Ordinamento strutturale

- Art. 8 Organi dell'Unione
- Art. 9 Consiglio dell'Unione
- Art. 10 Competenze del consiglio dell'Unione
- Art. 11 Convocazione del consiglio
- Art. 12 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio
- Art. 13 Funzionamento del consiglio
- Art. 14 Presidente dell'Unione
- Art. 15 Competenze del Presidente dell'Unione
- Art. 16 Vice-Presidente dell'Unione
- Art. 17 Giunta dell'Unione
- Art. 18 Competenza della giunta dell'Unione
- Art. 19 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 20 Regolamenti
- Art. 21 Controllo sugli atti dell'Unione

Titolo III Partecipazione

- Art. 22 Criteri generali
- Art. 23 Consultazioni
- Art. 24 Istanze, osservazioni, proposte

Titolo IV

Forme di collaborazione con altri enti

Art. 25 Rapporto con i comuni componenti l'Unione

Art. 26 Convenzioni

Art. 27 Accordi di programma

Titolo V

Uffici e personale

Art. 28 Organizzazione degli uffici

Art. 29 Personale dell'Unione

Art. 30 Segretario dell'Unione

Titolo VI

Ordinamento finanziario

Art. 31 Ordinamento finanziario

Art. 32 Risorse finanziarie

Art. 33 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

Art. 34 Attività finanziaria

Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 36 Rendiconto

Art. 37 Controllo interno

Art. 38 Revisione economico-finanziaria

Art. 39 Servizio di Tesoreria

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 Personale

Art. 41 Segretario dell'Unione

Art. 42 Messo dell'Unione

Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria per il primo esercizio

Art. 44 Gestione del servizio di tesoreria

Art. 45 Organo di revisione

Art. 46 Recesso

Art. 47 Entrata in vigore

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
2. L'Unione dei comuni denominata "Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta" - in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.
3. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Emilia Romagna e della provincia di Piacenza ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
4. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
5. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro.
6. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2

Funzioni dell'Unione

I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici.

Può essere attribuito all'Unione, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica, finanziaria, programmazione;
- Gestione delle entrate tributarie e fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio Tecnico;
- Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Polizia locale, stradale e sicurezza urbana;
- Polizia commerciale;
- Polizia amministrativa;

- Polizia giudiziaria;
- Servizi scolastici;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
- Biblioteche, musei e pinacoteche;
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
- Impianti sportivi e manifestazioni diversi nel campo sportivo;
- Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico;
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
- Asili nido, servizi per l'infanzia e minori;
- Servizi sociali (di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e ricovero anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona);
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- Servizi produttivi (distribuzione gas, energia elettrica, teleriscaldamento, farmacie e centrale del latte e altri servizi produttivi);
- Sportello unico;
- Servizio civile.

All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.

Parimenti, con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all'Unione funzioni e/o servizi già affidate con precedenti atti, ciò comunque non prima di cinque anni dal conferimento. A seguito di tale scelta il Consiglio dell'Unione, con voto conforme della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può disporre l'esclusione dall'Unione stessa del Comune che sottrae un servizio.

I conferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti devono essere disposti da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale. Nei confronti di un Comune che non effettui il conferimento, il Consiglio dell'Unione potrà procedere come nella fattispecie del comma precedente.

Art. 3

Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si perfeziona con l'approvazione, da parte dei consigli comunali aderenti al trasferimento delle competenze, di conformi delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. I Comuni aderenti all'Unione possono affidare ad essa, tramite la stipulazione di convenzioni, lo svolgimento in forma associata di servizi generali di amministrazione degli enti nonché di attività strumentali all'espletamento delle funzioni comunali. Le convenzioni disciplinano le modalità organizzative e i rapporti finanziari tra gli enti.
3. Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni; in particolare:
 - i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e di altri accordi, sono esercitati dal Presidente dell'Unione;
 - i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitati dal Consiglio dell'Unione;
 - le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purchè tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 4

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione, .
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi. I consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza.

Art. 6

Recesso dall'Unione ed adesione di nuovi comuni

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla data di costituzione.
2. Il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione, rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.
5. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.
6. L'Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.
7. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

7

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel comune di Rivergaro.
2. La sede dell'Unione può essere variata con delibera del Consiglio dell'Unione senza necessità di modificare il presente Statuto.
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione purchè all'interno del territorio dell'Unione.
4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purchè ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.8

Organi dell'Unione

1. Sono organi politici dell'Unione:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Sono organi tecnici dell'Unione:
 - il Segretario dell'Unione
 - il Revisore dei Conti.

Art. 9
Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni componenti l'Unione.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso.
4. Il Consiglio è composto di 21 membri di cui i Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione sono membri di diritto. Le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all'efficacia dello stesso.
5. Il numero dei consiglieri spettanti ai singoli comuni sono i seguenti:

Agazzano	n. 3 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Calendasco	n. 3 consiglieri di cui uno spettante alle minoranze
Gossolengo	n. 5 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze
Gagnano Trebbiese	n. 4 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Rivergaro	n. 6 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze.
6. Nel caso in cui in uno dei comuni a cui è riservata la nomina dei consiglieri di minoranza non esista la minoranza consiliare, i consiglieri spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.
7. Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco.
8. I membri di diritto del Consiglio dell'Unione e i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consigliere dell'Unione, da comunicare al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

11. Ai Consiglieri dell'Unione può essere attribuito il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni consiliari, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10

Competenze del consiglio dell'Unione

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del TUEL, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitale, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi dell'Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni nonchè per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. La prima adunanza del Consiglio dell'Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Gossolengo, capofila dell'Associazione Intercomunale Valtrebbia, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dovrà essere tenuta entro i successivi 10 giorni.
4. Nella stessa seduta il Consiglio dell'Unione dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
 - a) nomina del Presidente;

- b) presa atto della composizione della Giunta dell'Unione.
5. Entro 20 giorni dall'elezione del Presidente i consiglieri possono inviare note scritte al Presidente stesso per la redazione delle linee programmatiche e nel corso degli adempimenti istituzionali possono partecipare alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Nei successivi 10 giorni il Presidente convoca il consiglio dell'Unione per l'approvazione delle linee programmatiche. Nella medesima adunanza il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

Art. 11 **Convocazione del consiglio**

1. Il consiglio è convocato:
 - di norma su iniziativa del Presidente ;
 - su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri (non computando a tal fine il Presidente);
 - su richiesta della Giunta.
2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Le sedute del consiglio sono tutte ordinarie e l'avviso deve essere consegnato a ciascuna consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata (fa fede la data di inoltro) o da dichiarazione del dipendente e/o incaricato che svolge funzioni di messo. Diverse modalità di consegna dell'avviso potranno essere individuate nel regolamento del consiglio dell'Unione di cui all'art. 13.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
7. La seduta di seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art. 12 **Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio**

1. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore.

2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, senza contare a tal fine il Presidente.
3. **Le deliberazioni del consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti e a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento del consiglio.**
4. **Le riunioni del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.**

Art. 13
Funzionamento del consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 14
Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione deve essere un sindaco dei comuni facenti parti dell'Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a voto segreto e a maggioranza assoluta degli assegnati nei termini previsti dall'articolo 10.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art.15
Competenza del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
3. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell'Unione.

4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio dell'Unione entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 16
Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra i componenti del Consiglio dell'Unione. Di tale nomina il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.17
Giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Ciascun membro della Giunta deve delegare, con atto formale, un proprio assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.
4. Gli assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell'Unione.

Art.18
Competenza della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19

Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nei successivi 20 giorni il Consiglio provvede alla sua nomina.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Tuel.

Art. 20

Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare.
2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, il Consiglio dell'Unione può deliberare, su proposta della Giunta dell'Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 21

Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

**TITOLO III
PARTECIPAZIONE**

Art. 22

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione

e la tutela dell' ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art.23 **Consultazioni**

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 24 **Istanze, osservazioni, proposte**

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV **FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

Art. 25 **Rapporto con i comuni componenti l'Unione**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni di consiglio e di giunta adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.

2. Ogniquale volta uno dei comuni lo richiada, il presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

Art. 26
Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b) i fini e la durata della convenzione
 - c) le modalità di finanziamento
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 27
Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art.28 Organizzazione degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 29 Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.

Art. 30
Segretario dell'Unione

1. Il segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra i segretari comunali dei comuni aderenti all'Unione o altro segretario comunale.
2. Il Presidente può, altresì, nominare un vice-segretario da individuarsi tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione oppure fra i dipendenti dell'Unione ovvero dei comuni aderenti l'Unione, in possesso dei requisiti per l'accesso in carriera dei segretari comunali.
3. Il segretario dell'Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività. Al Segretario dell'Unione spettano, per il settore di competenza, anche tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
4. Il Segretario dell'Unione inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione;
 - esercita le funzioni di direttore generale.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 31
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 32
Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate
 - contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare. tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 33

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all'Unione stessa.
2. La giunta dell'Unione propone ai singoli comuni le modalità di riparto delle spese le quali saranno dai singoli comuni approvati con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.

Art. 34

Attività finanziaria

1. L'Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art 35

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica
 - il bilancio pluriennale
 - tutti i documenti previsti dall'art. 172 del T.U.E. L.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 36 **Rendiconto**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli art. 227 e seguenti del T.U.E.L.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio dell'Unione, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227, comma 4, del T.U.E.L.:
 - a) la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del T.U.E.L, esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
 - b) la relazione del revisore del conto, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera "d", del T.U.E.L
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 37 **Controllo interno**

1. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 38

Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del Regolamento di contabilità.

Art. 39

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio, ai sensi dell'art. 208 del T.U.E.L. Per quanto attiene le ulteriori disposizioni inerenti il servizio di tesoreria, si applicano le disposizioni previste dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di eventuale personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione a norma dell'art.30 del T.U.E.L. ovvero agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.

Art. 41

Segretario dell'Unione

1. Fino all'individuazione di un proprio segretario, l'Unione si avvale, del Segretario comunale titolare del Comune di Gossolengo; in caso di assenza del segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal suo naturale sostituto.

Art. 42
Messo dell'Unione

1. Fino all'adozione della dotazione organica, le funzioni di Messo dell'Unione sono svolte dagli agenti di polizia municipale dei Comuni aderenti all'Unione. Il Presidente può conferire dette funzioni anche ai messi dei restanti comuni aderenti all'Unione.

Art. 43
Bilancio e programmazione finanziaria per il 1° esercizio

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione, il bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso. Tale documento consisterà nel solo bilancio annuale.
2. Fino all'avvenuta approvazione del bilancio di cui al comma 1, il comune di Gossolengo anticiperà le spese necessarie ed urgenti al funzionamento dell'Unione.

Art. 44
Gestione del servizio di tesoreria

1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria, ogni riscossione ed ogni pagamento avviene presso l'Istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria del comune di Gossolengo.

Art. 45
Organo di revisione

1. Fino alla nomina del revisore dei conti, l'organo di revisione economico-finanziario del comune di Gossolengo provvede agli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 47
Effetti dello Statuto

- 1) La costituzione dell'Unione che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, comporta la trasformazione contestuale in Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, dell'Associazione Intercomunale Val Trebbia.
- 2) Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Associazione, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento delle relative funzioni o servizi.

APPENDICE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Rep. N. _____

L'anno duemila..... addìdel mese dialle
ore

In Gossolengo e nella Residenza Municipale- nella Sede Consiliare.

Avanti a me, _____ – Segretario dell'Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia e Val Luretta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa,
ai sensi dell'art. 97 del DPR 267/2000, sono comparsi i signori:

- 1) _____ nat_ a _____ il _____ cod.fisc.: _____, residente a
_____ Via _____, __ che dichiara di intervenire a questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Agazzano, Partita Iva
00290460336 – che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in attuazione della
deliberazione del Consiglio Comunale di Agazzano n.delesecutiva ai
sensi di legge;
- 2) _____ nat_ a _____ il _____, cod. fisc.: _____. residente a
_____ Via _____, __ che dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Calendasco, P.I. 00216710335 – che
rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Comunale di Calendasco n..... del esecutiva ai sensi di legge;
- 3) _____ nat_ a _____ il _____, cod. fisc.: _____. residente a
_____ Via _____, __ che dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gossolengo, P.I. 00198670333 – che
rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Comunale di Gossolengo n..... del esecutiva ai sensi di legge;
- 4) _____ nat_ a _____ il _____, cod. fisc.: _____. residente a
_____ Via _____, __ che dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gragnano Trebbiense, P.I.
00230280331 – che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in attuazione della
deliberazione del Consiglio Comunale di Gragnano Trebbiense n..... del
esecutiva ai sensi di legge;
- 5) _____ nat_ a _____ il _____, cod. fisc.: _____. residente a
_____ Via _____, __ che dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivergaro, P.I. 00271960338 – che
rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Comunale di Rivergaro n..... del esecutiva ai sensi di legge;

della cui identità personale sono certo, i quali previa dichiarazione di rinunciare col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di far constare per atto pubblico quanto in appresso.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Calendasco ha deciso di entrare nell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, costituita in data 4 luglio 2006 con atto Rep. n. 3035 del sottoscritto Segretario Comunale, all'uopo adottando apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. del..... - esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Gazzola è stato estromesso dall'Unione con deliberazione del Consiglio dell'Unione stessa n. 1 del 15/01/2009;
- i Comuni di Agazzano, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro, fondatori dell'Unione in parola, con atti di ciascun Consiglio Comunale sopra citati e l'Unione stessa con deliberazione n. ____ del proprio Consiglio, hanno approvato lo schema della presente Appendice;
- è intenzione dei suddetti Sindaci di sottoscrivere il presente Atto per suggellare l'accordo espresso dagli organi deliberanti dei rispettivi Comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO

- 1) La premessa fa parte integrante del presente Atto.
- 2) La composizione dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, inizialmente costituita tra i Comuni di Agazzano, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro, viene con la presente Appendice modificata **con l'ingresso del Comune di Calendasco e l'uscita del Comune di Gazzola** e pertanto sarà denominata, per il futuro, **“UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA TRA I COMUNI DI AGAZZANO, CALENDASCO, GOSSOLENGO, GRAGNANO TREBBIENSE, RIVERGARO”**
- 3) Tutto quanto stabilito dall'Atto Costitutivo sottoscritto in data 4 luglio 2006, sopra richiamato, oltre ai precedenti numeri 1 e 2, viene integralmente confermato con la firma della presente Appendice.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicizzato mediante lettura fattane alle Parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il Sindaco del Comune di Agazzano

Il Sindaco del Comune di Calendasco

Il Sindaco del Comune di Gossolengo

Il Sindaco del Comune di Gragnano Trebbiense

Il Sindaco del Comune di Rivergaro

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: _____

Modifiche statutarie e atti conseguenti per l'entrata
nell'Unione dei Comuni Bassa V. Trebbio e Val Serotta
del Comune di Calcedosio: Approvazione

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 06/03/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Panni M. Pao.

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, ___/___/___

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Demaldè Maura)

3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 13/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferdenzi Dott. Adriano)



Ferdinando Ferdenzi



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (D.ssa Maria Bianchi)

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
f.to (dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto, Segretario Generale Convenzionato,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot. 2541
Gossolengo, 14/3/2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
f.to (Dott. Adriano Ferdenzi)

Copia conforme all'originale

Addi, 14/3/2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Adriano Ferdenzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 24/3/2009....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 14/3/09 al 30/3/09..... (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, 1 Aprile 2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Adriano Ferdenzi